

Pubblicato il 25/08/2020

N. 00624/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00708/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 708 del 2020, proposto da Legambiente Sicilia Aps, Wwf Italia Onlus, Lipu Odv, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Assessorato regionale agricoltura non costituito in appello;

***per la riforma***

del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 839/2020, reso tra le parti, che ha respinto la domanda di sospensione del calendario venatorio 2020/2021 e fissato l'udienza cautelare collegiale per il 24.9.2020.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, c. 2, c.p.a.

Considerato che:

- a) è proposto appello avverso decreto presidenziale monocratico reso ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;
- b) in base all'inequivoco tenore letterale dell'art. 56, c. 2, c.p.a., il decreto cautelare presidenziale non è impugnabile;
- c) è stato pertanto chiesto un rimedio giuridico inesistente secondo il vigente tessuto processuale;
- d) sulle istanze di rimedi giuridici inesistenti non vi è luogo a provvedere, perché non vi è luogo a incardinare una fase o grado di giudizio, esulando dalle competenze presidenziali l'esercizio di qualsivoglia potere processuale non previsto da nessuna disposizione di legge, sia nel senso che non è possibile provvedere sul merito della richiesta, sia nel senso che non è possibile rimettere l'affare all'esame del collegio;
- e) il presente ricorso risulta depositato e iscritto a ruolo mediante una "forzatura" del sistema informatico, con attribuzione della classificazione errata quale "appello avverso ordinanza cautelare", essendo inesistente la tipologia "appello avverso decreto cautelare"; per ragioni di economia processuale il sistema informatico non dovrebbe consentire il deposito e iscrizione a ruolo di istanze non previste dall'ordinamento; per tale profilo organizzativo il presente decreto va trasmesso, per conoscenza e competenza, al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

P.Q.M.

Non luogo a provvedere sull'istanza.

La Segreteria comunicherà il presente decreto al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ai fini di cui al punto e) della parte motiva.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 25 agosto 2020.

**Il Presidente**  
**Rosanna De Nictolis**

IL SEGRETARIO